



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 17 DICEMBRE 2009

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 14 dicembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-----------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO' | COMPONENTE; |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

RECLAMO n° 32 della Società A.C. COMERCONI.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 25 del 18.11.2009 (Inibizione fino al 18.01.2010 al Dirigente BARILLARI Salvatore; squalifica del messaggatore CAMPISI Michele fino al 18.01.2010; ammenda di € 150,00 e diffida;mancata omologazione del risultato della gara del 15.11.2009 Mileto 1986-Comerconi 2005 per preannuncio reclamo della Società A.S.D.Mileto 1986, non notificato).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuto che dalla lettura degli atti ufficiali di gara, ed in particolare dal supplemento di referto risulta che:

il sig. Barillari Salvatore, Presidente della AC Comerconi, veniva espulso al 20° del 1° t. per proteste e per entrata abusiva in campo durante la gara.

Al termine della gara, lo stesso sig. Barillari, insieme ad alcuni calciatori della sua squadra, non identificati, spintonava ripetutamente l'arbitro impedendogli di raggiungere gli spogliatoi, minacciandolo di aggressione, unitamente ad alcuni tifosi del Comerconi.

L'arbitro riusciva a raggiungere indenne gli spogliatoi solo grazie all'intervento di alcuni dirigenti della squadra avversaria.

Nel contempo, sempre a fine gara, il sig. Campisi Michele, massaggiatore del Comerconi, spingeva al petto l'arbitro proferendo nei suoi confronti frasi offensive, venendo poi allontanato con forza dal Presidente della squadra avversaria.

Alla stregua di quanto sopra, appare incontrovertibile la rappresentazione dei fatti riferita del direttore di gara, costituendo gli atti ufficiali prova privilegiata.

Per quanto riguarda il risultato della gara, inizialmente non omologato per il preannuncio di reclamo dell'ASD Mileto, si prende atto che il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, rilevato che l'ASD Mileto non ha fatto pervenire nei termini i motivi a sostegno del preannuncio di reclamo, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.28 del 2.12.2009 ha confermato il risultato raggiunto sul campo di 2-2.

Considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMO n° 33 della Società SAN MICHELE MALVITO.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 10 del 11.11.2009 (Squalifica dei calciatori AMATUZZO Fausto fino al 30.11.2011; CALLISTO Antonio per TRE gare e IACOIANNI Matteo fino al 30.11.2010);

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

rilevato che il reclamo è stato trasmesso in data 25.11.2009, quindi oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la decisione impugnata (C.U. n.10 dell'11.11.2009);

visto l'art. 46, comma 4 del C.G.S.;

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMO n° 34 della Società S.S. JUVENILIA M. ROSETO.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 72 del 03.12.2009.2009 (Squalifica del calciatore D'ANGELO Domenico per QUATTRO gare).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo e confermati dalla stessa società reclamante, che ha invocato la non volontarietà del gesto;

considerato che il calciatore in occasione dell'espulsione aveva tenuto un comportamento formalmente corretto nei confronti del direttore di gara, accettando il provvedimento sanzionatorio senza particolari rimostranze, e che solo dopo essere rientrato negli spogliatoi si rendeva responsabile di un gesto di stizza, che può essere inquadrato come atto di protesta alla decisione arbitrale; ritenuto che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del calciatore;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica nei confronti del calciatore D'Angelo Domenico a DUE giornate; dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n° 35 della Società Pol. AUDACE SAN MARCO.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 72 del 03.12.2009 (Squalifica del calciatore MARTINO Antonio per OTTO gare).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

rilevato che il calciatore Martino Antonio è responsabile di aver tenuto una condotta offensiva e irrispettosa nei confronti dell'arbitro, per reazione alla ammonizione inflittagli al 26° del 2° t. e, a seguito della conseguente espulsione, reiteratamente minacciosa e ingiuriosa;

considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico dal calciatore e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica nei confronti del calciatore Martino Antonio a SEI (6) gare; dispone di accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

RECLAMO n° 36 della Società A.S.D. S.S.RENDE.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 72 del 3.12.2009 (ammenda di € 750,00).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante;

ritenuto che dagli atti del fascicolo, ed, in particolare dal referto dell'arbitro, risulta in maniera chiara ed inequivocabile che sostenitori del Rende hanno tenuto comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gare e nell'intervallo tra il primo e secondo tempo, lanciato acqua attraverso una finestra dello spogliatoio riservato alla terna arbitrale;

considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice appare tuttavia eccessiva rispetto alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce l'ammenda ad € 400,00 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

RECLAMO n° 37 della Società INTER BOYS BELMONTE.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del 2.12.2009 (ammenda di € 70,00; inibizione al dirigente PROVENZANO Sandro fino al 16.12.2009; Squalifica per TRE gare dei calciatori BAZZELLI Franco, GUGLIUZZI Francesco, PORCO Mauro e RUPERTO Andrea)

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante;

ritenuto che dagli atti del fascicolo, ed, in particolare dal referto dell'arbitro, risulta in maniera chiara ed inequivocabile che alcuni tesserati dell' Inter Boys Belmonte alla fine della gara hanno colpito con violenti pugni e calci la porta dello spogliatoio del direttore di gara;

che un dirigente, sia pur con modi garbati, ha tentato di indurre l'arbitro a non riportare nel referto il comportamento tenuto da alcuni tesserati;

che i quattro giocatori in rubrica hanno rivolto all'arbitro a fine gara espressioni ingiuriose e minacciose, persistendo anche successivamente quando l'arbitro era già all'interno dello spogliatoio;

considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMO n° 38 della Società ASC TROPEA.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del 2.12.2009 (squalifica del calciatore ACCORINTI Antonio per TRE gare; richiesta vittoria a tavolino per 3-0 gara Magisano - Tropea del 29.11.2009)

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante;

rilevato che il reclamo è inammissibile per la parte in cui si chiede la vittoria a tavolino per 3-0 in quanto lo stesso ricorso non è stato comunicato alla contraparte;

considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi